



San Zenone al Lambro (MI), 19 Aprile 2021

Spettabile
DATORE DI LAVORO

OGGETTO Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Egregio Datore di Lavoro

lo scorso 06 Aprile è stato raggiunto un accordo tra tutte le parti sociali, per l'aggiornamento del "protocollo condiviso" del 24/04/2020 che rappresenta il "padre di tutti i protocolli settoriali" che derivano da questo ed a cui si rifanno per la definizione di quanto non espressamente normato all'interno di essi.

Appare utile evidenziare quali siano le principali novità introdotte dal protocollo di aggiornamento:

Paragrafo 2 – Modalità di ingresso in azienda

Assenza per contagio da SARS-CoV-2:

Viene precisato che l'assenza dal lavoro per contagio è equiparata alla malattia e che l'assenza per lo stesso motivo da parte di lavoratori fragili è equiparata a ricovero ospedaliero non computabile ai fini del periodo di comporta.

Rientro al lavoro dei lavoratori positivi oltre il 21° giorno:

Diversamente da come precedentemente disciplinato, i lavoratori positivi potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone effettuato presso una struttura accreditata.

Si rammenta che al paragrafo 12 è previsto che, per il reintegro dei lavoratori, positivi al tampone che abbiano avuto ricovero ospedaliero, il Medico Competente dovrà effettuare visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione (solo se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria) anche se l'assenza è stata inferiore a 60 giorni.

Paragrafo 6 – Dispositivi di Protezione Individuale

Le mascherine chirurgiche (o superiori se del caso) devono essere indossate in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, salvo che nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento (ufficio singolo, singola presenza sul luogo di lavoro/cantiere etc.) e non solo quando non si riesce a garantire il distanziamento di 1 metro tra i lavoratori.

Paragrafo 8 – Organizzazione aziendale

Si conferma, per le aziende private e per i professionisti, il consiglio di ricorrere al lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono agevolmente essere svolte in tale modalità.

Sono ammesse le trasferte nazionali ed internazionali a patto che il datore di lavoro, in collaborazione con R.S.P.P. e M.C., valutino l'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Paragrafo 10 – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Le riunioni in presenza sono consentite esclusivamente se ritenute di carattere necessario ed urgente e solo nell'impossibilità di poterle svolgere in remoto, rimanendo questa la soluzione prioritaria.

In tal caso, oltre a dover essere garantito il distanziamento interpersonale e l'adeguata pulizia ed areazione dei locali, è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o superiore.

Paragrafo 12 – Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / R.L.S.

La sorveglianza sanitaria non deve essere sospesa in quanto rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione generale, può permettere la tempestiva intercettazione di casi sospetti e per l'azione di informazione e formazione che il Medico può svolgere sui lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Essa deve tendere al graduale ripristino di tutte le visite previste a condizione, previo valutazione del Medico Competente, che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute (decalogo).

Il Medico, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai fini della tutela dei lavoratori fragili per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica.

Il Medico Competente è tenuto a collaborare con l'Autorità sanitaria per l'identificazione di eventuali contatti stretti di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di consentire all'Autorità di adottare le misure di quarantena.

Per definire il concetto di "contatto stretto" si fa riferimento ancora alla circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020 che definisce tali i seguenti casi:

- Contatto fisico diretto con un caso positivo (es. stretta di mano);
- Contatto diretto non protetto con secrezioni di un caso positivo (es. contatto con fazzoletto di carta);
- Contatto faccia a faccia con un caso positivo a distanza inferiore a 2 metri per almeno 15 minuti;
- Persona che si è trovata in ambiente chiuso con un positivo in assenza di D.P.I.

Per il reintegro dei lavoratori, positivi al tampone che abbiano avuto ricovero ospedaliero, il Medico Competente dovrà effettuare visita medica al fine di verificare l'idoneità alla mansione (solo se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria) anche se l'assenza è stata inferiore a 60 giorni.

L'identificazione dei contatti stretti è opportuno che tenga conto delle misure di prevenzione e protezione effettivamente attuate in azienda.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.



Luca Corbellini
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione